



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n. 30 del 29/07/2015**

**OGGETTO: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA	Assente
MISSIROLI DAVIDE	Presente
CERONI MARCO	Presente
ZACCARIA MELISSA	Presente
CIMATTI MARA	Presente
CAVINA DANILO	Presente
CERONI DAVIDE	Presente
CERONI ILENIA	Presente
TURCHI SABRINA	Assente
LAGHI DARIO	Presente
FAROLFI MARTA	Assente
SPADA GESSICA	Presente
DALLA VERITÀ MAURO	Presente

**PRESENTI N. 10**

**ASSENTI N. 3**

E' presente il Sindaco, sig. DAVIDE MISSIROLI

IL SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CERONI MARCO – nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO stante l'assenza del Presidente e Vice Presidente ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Cavina Danilo  
Zaccaria Melissa  
Spada Gessica

Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela  
Ballanti Luca

Udito il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale di discussione in aula al quale si fa rinvio;

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Dato atto che:**

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'art. 1 comma 639 e successivi, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013, prorogando a tutto il 2015 la disciplina normativa di IMU e TASI di cui alla sopra citata legge n. 147/2013;

**Richiamato** l'art. 1 della legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede:

- al comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

- al comma 669, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- al comma 675, che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;

- al comma 682, che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- al comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, così come per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Anche per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

## **Evidenziato che:**

- dal 1° gennaio 2014 è cessata l'applicazione dell'IMU alle abitazioni principali e abitazioni equiparate alle principali per legge e regolamento comunale nonché relative pertinenze, escluso le abitazioni di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che, pertanto, il Comune deve reperire le risorse mancanti, valutando la rimodulazione delle aliquote delle entrate tributarie e l'applicazione della TASI, tenendo conto, nell'articolazione delle aliquote, dei parametri e delle limitazioni imposti dai sopra richiamati commi 640, 676, 677, 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

- ai fini IMU è già stata adottata l'aliquota massima del 10,6 per mille per alloggi non locati e residenze secondarie (fin dal 2012) e, pertanto rispettando i limiti di legge, per questa tipologia di immobili e a parità di aliquote rispetto agli anni precedenti, non può ipotizzarsi un'ulteriore contribuzione TASI;

- la TASI è rivolta alla copertura parziale, per circa il 69,33%, dei costi dei servizi indivisibili, che dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015 vengono individuati nei seguenti servizi e costi:

codice bilancio	SERVIZIO	STANZIAMENTO 2015
-----------------	----------	-------------------

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

1.07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	118.373,00
3.01	POLIZIA MUNICIPALE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della strada)	236.432,87
5.01	BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHES	59.718,00
8.01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della strada)	308.221,00
8.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	190.000,00
9.06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE (esclusa gestione rifiuti)	91.600,00
10.05	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	55.671,25
		1.060.016,12
	<b>TASI (previsione 2015)</b>	<b>735.000,00</b>

- applicando la TASI alle sole abitazioni principali e assimilate non soggette ad Imu, si garantisce la contribuzione di tutti i soggetti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- utilizzando l'aliquota TASI nella misura del 3,3 per mille per le abitazioni principali e assimilate (ovvero superando il limite massimo del 2,5 per mille elevando l'aliquota di un ulteriore 0,8 per mille), il Comune è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

## Considerato che:

- con D.C.C. n. 36 del 30/04/2014 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni per il precedente anno 2014:

### A) quota 3,3 per mille per:

- abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni, e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **detrazione variabile**, in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, per abitazioni principali e unità equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze come sopra identificate, nei limiti che seguono:
  - **detrazione € 130,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia inferiore o uguale ad €

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

230,00;

- **detrazione € 115,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia superiore ad € 230,00 e inferiore ad € 300,00;

- **detrazione € 85,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 300,00 e inferiore ad € 400,00;

- **detrazione € 50,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 400,00 e inferiore ad € 500,00;

- **detrazione € 20,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 500,00 e inferiore ad € 600,00;

- **nessuna detrazione** per rendita catastale dell'abitazione principale uguale o superiore ad € 600,00.

- **ulteriore detrazione pari a € 40,00 per ogni figlio di età inferiore a 19 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale;**

**B) aliquota 0 (zero)** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

- per l'anno 2015 si intendono confermare le stesse aliquote e detrazioni applicate nell'anno precedente e alle stesse tipologie di immobili, in quanto tale articolazione tariffaria consente di assicurare, anche per il 2015, gli equilibri di bilancio, la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti e, al contempo, garantire un carico fiscale per i contribuenti equivalente all'IMU mediante il finanziamento di detrazioni come previsto dal citato comma 677;

**Dato atto** che, a norma dell'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, per abitazione principale e relative pertinenze sono fatte proprie le definizioni e la normativa previste ai fini dell'applicazione dell'IMU;

**Ritenuto** stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 681 della legge n. 147/2013 che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del **10%** dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, pari al **90%**, è a carico del possessore;

**Viste le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015** approvate con deliberazione consiliare in data odierna;

**Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI** approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 30/04/2014;

**Dato atto** che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della legge n. 147/2013 concernenti la IUC e dal regolamento TASI approvato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296/2006 e le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;

**Richiamato** il DM del 13/05/2015 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/5/15 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015;

**Richiamato** l'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 che regola le modalità di pubblicazione, quale condizione di efficacia, delle aliquote e detrazioni TASI sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**Visti** gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 10  
votanti n. 10  
favorevoli n. 7  
contrari n. 3 (Spada, Laghi, Dalla Verità)  
astenuti nessuno

## DELIBERA

**1 )** di approvare per l'anno **2015** le **seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, confermando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente:

**A) aliquota 3,3 per mille per:**

- **abitazioni principali e relative pertinenze**, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **unità immobiliari equiparate all'abitazione principale** dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni, e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- **detrazione variabile**, in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, per abitazioni principali e unità equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze come sopra identificate, nei limiti che seguono:

- **detrazione € 130,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia inferiore o uguale ad € 230,00;
- **detrazione € 115,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia superiore ad € 230,00 e inferiore ad € 300,00;
- **detrazione € 85,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 300,00 e inferiore ad € 400,00;
- **detrazione € 50,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 400,00 e inferiore ad € 500,00;
- **detrazione € 20,00** qualora la rendita catastale dell'abitazione sia uguale o superiore ad € 500,00 e inferiore ad € 600,00;
- **nessuna detrazione** per rendita catastale dell'abitazione principale uguale o superiore ad € 600,00.

- **ulteriore detrazione pari a € 40,00 per ogni figlio di età inferiore a 19 anni fiscalmente a carico**, residente e dimorante nell'abitazione principale;

**B) aliquota 0 (zero)** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

**2)** di dare atto che, a norma dell'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, per abitazione principale e relative pertinenze sono fatte proprie le definizioni e la normativa previste ai fini dell'applicazione dell'IMU;

**3)** nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del **10%** dell'imposta complessivamente dovuta.

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---

La restante parte, pari al **90%**, è a carico del possessore;

**4)** di dare atto del rispetto del principio di equivalenza del carico d'imposta TASI rispetto a quello IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, stabilito dall'art.1, comma 1, lett.a) del DL n.16 del 6/3/2014 e della coerenza di bilancio;

**5)** di stabilire che il gettito TASI, iscritto a bilancio 2015 è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, così come analiticamente illustrati in premessa;

**6)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

**7)** di dare atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 e che tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia della deliberazione stessa;

ed inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina tariffaria;

## DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 10

votanti n. 10

favorevoli n. 7

contrari n. 3 (Spada, Laghi, Dalla Verità)

astenuti nessuno

# **Comune di Brisighella**

*Provincia di Ravenna*

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
CERONI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS



# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---



Proposta n. 2015 / 355  
Servizio Tributi



OGGETTO: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI  
PER L'ANNO 2015

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/07/2015

IL DIRIGENTE  
GAVAGNI TROMBETTA IRIS  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

# Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

---



Proposta n. 2015 / 355  
Servizio Tributi



OGGETTO: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI  
PER L'ANNO 2015

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile

---

Lì, 24/07/2015

IL DIRIGENTE  
LO CASCIO RICCARDO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Certificato di Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29/07/2015**

**Oggetto: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/08/2015

Li, 17/08/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BASSETTI EMILIANA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)